



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



MEETING NAZIONALE PER UFFICIALI DI GARA DI PESISTICA 2015

Legislazione sportiva in materia di Sanità

Breve sintesi



Ostia Lido (RM) - Aran Blu Hotel - Lungomare degli Abruzzi 66/70,
28 febbraio – 1° marzo 2015

Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive)

- Art.2 – La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive.

Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.



Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive)

- Artt.3, 4, 5, 6 e 7 – Trattano di *doping* nello sport.
- Art.9 – Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge **possono essere istituiti**, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della Sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di altri enti pubblici e privati, **centri di medicina dello sport**.



Segue >>

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)

- Titolo I, Capo I, comma 1 (I principi): La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale:
- Comma 2 (Gli obiettivi): il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma è assicurato mediante:
(omissis) ...
e) La tutela sanitaria delle attività sportive;
(omissis) ...



Segue >>

D.M. Sanità 18 febbraio 1982

(Norme sulla tutela Sanitaria della attività sportiva agonistica)

- Art. 1 - Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica **devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.**

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi finali.

D.M. Sanità 18 febbraio 1982

(Norme sulla tutela Sanitaria della attività sportiva agonistica)

- Art. 5 – Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato **il relativo certificato di idoneità secondo il modello prestabilito.**

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.



Segue >>

D.M. Sanità 28 febbraio 1983

(Norme per la tutela sanitaria delle
attività sportive **non agonistiche**)

- Art.1 – Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
 - a) Gli Alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

>>>



D.M. Sanità 28 febbraio 1983

(Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive **non agonistiche**)

- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati Atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.2.1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, (**Giochi Sportivi Studenteschi**) nelle fasi precedenti quella nazionale.

Decreto-legge 13.9.2012, n.158

(Convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189)

“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”

Articolo 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per **l'attività sportiva NON AGONISTICA.**



Segue >>

Art. 7, DL. 158/2012

Comma 11

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministero della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di Società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.



DM della Salute 24.4.2013

(GU n.169 del 20.7.2013)

Il Ministro della Salute, in accordo con il Ministro dello Sport ha firmato il DM "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita".

DM della Salute 24.4.2013

Attività amatoriale (Art. 2)

Comma 1.

E' definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da Organismi sportivi, **ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.**



Segue >>

Attività amatoriale (Art. 2)

Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, **devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato, A).**





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



DM della Salute 24.4.2013

- Attività Sportiva non Agonistica (Art. 3)
- Quella praticata dai seguenti soggetti:
 - a. Gli Alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - b. I partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
 - c. Le persone che svolgono attività organizzate dal CONI o da società affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS riconosciuti dal CONI che non siano considerati atleti agonisti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, devono >>>



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



DM della Salute 24.4.2013

Attività Sportiva non agonistica

<<<

sottoporsi a un controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. Tale certificazione viene rilasciata da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport.

La visita medica dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.



Segue >>

Si rappresenta che, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3 di questo decreto, il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, recante "Norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", è abrogato.



DM della salute 24.4.2013 (Articolo 5)

Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.

I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.



Segue >>

DM della salute 24.4.2013

➤ Campagna educativa per lo sport in sicurezza

Il DM prevede anche una attenzione educativa sul tema:

I Ministeri della Salute e dello Sport e il CONI promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.



Segue ➤>

Legge 98/2013, art. 42 bis

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazioni per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art. 7, comma 11 del decreto-legge 158/2012 convertito con modificazioni nella legge 189/2012 e dal decreto del Ministro della Salute 24/4/2013.



Segue >>

- Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica.
- Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti, necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.



Circolare Ministero della Salute

L'Ufficio legislativo del Ministero della Salute con nota dell'11 settembre 2013 in merito all'interpretazione dell'art. 42 bis della legge 98/2013 ha specificato che anche i medici specialisti in medicina dello sport – oltre al medico o pediatra generale – possono rilasciare i certificati per l'attività sportiva non agonistica.



Segue >>

Comma 10 *septies*

Legge 30 ottobre 2013, n. 125

Il Comma 2 dell'art. 42 bis del decreto legge (Balduzzi) 21.6.2013 convertito in legge 9.8.2013 è sostituito dal seguente:

I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'art. 3 del decreto Balduzzi sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della FIMS - CONI.



Segue >>

DM della Salute 8 agosto 2014

Linee guida
sulla certificazione medica
per attività sportiva
NON AGONISTICA



Segue >>

DM della Salute 8 agosto 2014

Dispone:

- 1) che i certificati medici per l'attività sportiva **non agonistica** possano essere rilasciati:
 - dai medici di medicina generale;
 - dai pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti);
 - dagli specialisti in medicina dello sport;
 - dai medici della FIMS del CONI.



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



DM della Salute 8 agosto 2014

2) Coloro che praticano attività sportive **non agonistiche** si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva;

Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.



Segue >>

DM della Salute 8 agosto 2014

- 3) Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti:
 - a) L'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
 - b) Un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
 - c) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;



Segue >>

DM della Salute 8 agosto 2014

d) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.



Segue >>

DM della Salute 8 agosto 2014

- 4) Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



DM della Salute 8 agosto 2014

5) Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.

6) Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.



Segue >>

C.F. del 25.01.2015

- Il C.F. FIPE ha preso visione della Legge regionale della Puglia 19 luglio 2013, n. 18 "Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica" che recita:
- Omissis ...
- 1 sexies. Le Società Sportive devono tesserare esclusivamente gli Atleti in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica;





FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



MEETING NAZIONALE PER UFFICIALI DI GARA DI PESISTICA 2015
Legislazione sportiva in materia di Sanità - Breve sintesi

Regolamento Organico FIPE

approvato CF FIPE il 30.3.2014

G.N. CONI con Delibera n. 6 del 13.1.2015

Recita:

- Art.3 " Diritti e Doveri delle Società Sportive"
- Omissis ...
 - comma 2. Le Società Sportive sono tenute a:
 - a) Tesserare tutti i propri iscritti e Soci dopo aver acquisito e conservato agli atti il certificato medico di idoneità fisica all'attività sportiva, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
- Omissis ...



Segue >>



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



MEETING NAZIONALE PER UFFICIALI DI GARA DI PESISTICA 2015
Legislazione sportiva in materia di Sanità - Breve sintesi

Regolamento Organico FIPE

approvato CF FIPE il 30.3.2014

G.N. CONI con Delibera n. 6 del 13.1.2015

- Art. 6 "I Tesserati"

- Omissis ...

2) Di quanto contenuto in ogni documentazione in qualsiasi modo presentata in Federazione si rende formalmente responsabile il legale rappresentante della Società Sportiva affiliata o la persona fisica richiedente il tesseramento.

- Omissis ...



Regolamento Organico FIPE

approvato CF FIPE il 30.3.2014

G.N. CONI con Delibera n. 6 del 13.1.2015

- Art. 35 "Le Gare"

1) Possono partecipare alle gare organizzate dalla FIPE tutti coloro che abbiano contratto il tesseramento alla FIPE con una Società Sportiva affiliata e siano in regola con le norme sanitarie.

